



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 17

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE ALLE CHIAMATE IN CAUSA DEL TERZO NEI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE R.G.N. 1063/2019, 1062/2019, 1.074/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

L'anno DUEMILAVVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 10,30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3 Assessori Assenti N°. //

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE ALLE CHIAMATE IN CAUSA DEL TERZO NEI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE R.G.N. 1063/2019, 1062/2019, 1074/2019. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE.

IL SINDACO

Premesso che sono stati notificati presso questo Ente tre atti di citazione di chiamata in causa di terzo, riferiti ai procedimenti civili di cognizione, pendenti presso il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, R.G. n. 1063/2019, n. 1062/2019, n. 1074/2019, iscritti a ruolo dal sig. Cesare Festa e dal sig. Marcello Saturno;

Dato atto che i suddetti procedimenti sono volti ad ottenere la condanna del Comune di Pisciotta al pagamento delle spese legali sostenute dagli odierni attori in ragione di altrettanti e pregressi procedimenti penali, ove gli stessi venivano imputati nella qualità di amministratore locale e dipendente del medesimo Comune di Pisciotta, oggi terzo chiamato in causa all'interno dei succitati procedimenti di cognizione;

Valutata l'opportunità di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente per la difesa e la tutela delle ragioni dell'Ente;

Rilevato che questo Ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita di conferire l'incarico ad un legale esterno abilitato, in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità, che provveda alla costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta e all'espletamento di tutta la successiva attività giudiziale;

Visto l'articolo 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi "concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - a. in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - b. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la

consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 09.02.1982, n. 31, e s.m.i., servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

3. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
4. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poderi";

Premesso che:

- Nell'ambito della propria attività istituzionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, aderendo all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha evidenziato, nelle Linee Guida n. 12 relativamente all'affidamento dei servizi legali, che il singolo incarico affidato ad un legale costituisce contratto d'opera professionale e non appalto, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016;
- L'art. 4 del Codice dei contratti pubblici dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto opportuno affidare l'incarico di patrocinio legale allo stesso avvocato investito delle altre questioni pendenti relative al rimborso delle spese legali, al fine di dare univocità, uniformità e continuità alla difesa degli interessi dell'Ente;

Dato atto che l'Amministrazione ha verificato la disponibilità dell'avv. Annalisa Santomauro, con studio legale in via Verdi, n. 68/A, in Gioi (SA), ad accettare l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio per il Comune di Pisciotta nelle vertenze giudiziarie in parola e ritenuto, pertanto, di affidare l'incarico di patrocinio legale al suddetto professionista;

Preso atto del preventivo richiesto al legale sopra menzionato, il quale prevede quale corrispettivo a titolo di competenze professionali la somma complessiva di euro 580,32, oltre spese vive da documentare;

Ritenuto il preventivo di spesa congruo e conveniente per il Comune, in quanto redatto, sulla base dei minimi tariffari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, per un unico procedimento e senza valutare la fase di studio, in ragione degli incarichi precedentemente conferiti sulla medesima materia;

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione finanziario corrente, per l'importo della spesa prevista;


Visti:

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di **autorizzare** il Sindaco pro tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nelle vertenze innanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania, descritte in premessa;
3. Di **conferire**, allo scopo, per i motivi richiamati e alle condizioni economiche specificate in premessa, formale mandato all'avv. Annalisa Santomauro, con studio legale in via Verdi, n. 68/A, in Gioi (SA), per la rappresentanza e difesa in giudizio nelle controversie in parola, conferendo alla stessa ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Pisciotta, con ogni facoltà di legge;
4. Di **stabilire** quale corrispettivo della conferita attività professionale la somma di euro 580,32, oltre spese vive da documentare, da imputare sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione finanziario;
5. Di **impartire** al Responsabile del Servizio, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono qui integralmente richiamate, l'atto di indirizzo di procedere a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell'incarico di patrocinio legale, ivi compreso l'impegno di spesa;
6. Di **dichiarare**, in considerazione dell'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



IL SINDACO
on. Ettore Liguori



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 03.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.02.2020

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 03.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 03.03.2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio